



**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e CONDIZIONI GENERALI
DI CONTRATTO**

**SERVIZIO DI RILEVAMENTO RETI ACQUEDOTTISTICHE DEL
SERVIZIO INTEGRATO E DI INSERIMENTO DATI GEOGRAFICI
E FUNZIONALI SU SISTEMA GIS ESRI DI PUBLIACQUA SPA**

SOMMARIO

TITOLO I - DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO	3
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DEFINIZIONI	6
ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO	6
ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 5 - CONTRATTO	7
ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO	7
ART. 7 - DURATA.....	8
ART. 8 - IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI.....	9
ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ART. 11 - SUBAPPALTO - OBBLIGO COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI	12
ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE	12
ART. 13 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 14 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE.....	14
ART. 15 - PERSONALE DIPENDENTE	16
ART. 16 - ACCESSO AI MANUFATTI DI RETE - NORME DI SICUREZZA.....	18
ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	20
ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE.....	20
ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	20
ART. 20 – PREMI E PENALI.....	21
ART. 21 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	23
ART. 22 - RESPONSABILE OPERATIVO DELL'APPALTATORE	23
ART. 23 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - COMUNICAZIONI E DOMICILIO	23
ART. 24 - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE	24
ART. 25 - RISOLUZIONE.....	24
ART. 26 - ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE	26
ART. 27 - FACOLTÀ DI RECESSO.....	26
ART. 28 - FORZA MAGGIORE.....	27
ART. 29 - ANTICORRUZIONE.....	27
ART. 30 - DOVERE DI RISERVATEZZA.....	27
ART. 31 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI.....	28
ART. 32 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.....	29
ART. 33 - FORO COMPETENTE	29
ART. 34 - FORMA CONVENZIONALE.....	29
ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI	29
ART. 36 - RINVIO - NORME FINALI	29
ART. 37 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE.....	29
ART. 38 - CRITERIO DI VALUTAZIONE.....	30
TITOLO III - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO.....	36
ART. 39 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI.....	36
ART. 40 –COLLAUDI	36
ALLEGATI	37

TITOLO I - DISCIPLINA DI REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la definizione di un accordo quadro con unico operatore - ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 - per:

Servizi di rilevamento topografico (in particolare di manufatti e reti del servizio idrico integrato), di inserimento dati geografici e funzionali su sistemi GIS ESRI di Publiacqua e attività correlate (il "Servizio")

2. L'appalto ha come oggetto l'espletamento delle attività di misurazione in campo per il rilievo degli elementi caratteristici delle reti di acquedotto, incluse le relative attività accessorie di restituzione dei dati rilevati, mediante:

- indagini e rilievi preliminari di superficie della rete idrica;
- rilievo geometrico-topografico georeferenziato della rete idrica;
- attività per l'accessibilità ai pozzetti d'ispezione della rete;
- archiviazione, analisi e ricostruzione logica funzionale rete, informatizzazione dati acquisiti;
- restituzione relativi elaborati tecnici di rilievo;
- inserimento su piattaforma GIS.

I dati raccolti sono finalizzati alla costruzione di un modello geometrico-idraulico, per ciascuna zona, che rappresenti fedelmente la rete idrica. L'obiettivo finale delle attività in appalto è infatti quello di pervenire alla base di dati necessari e indispensabili per la futura elaborazione della distrettualizzazione della rete volta alla riduzione, tramite riparazione e sostituzione di tubazioni, della percentuale di perdite.

I dati acquisiti saranno, infatti, utilizzati sia per la gestione operativa della rete, sia per le simulazioni e analisi idrauliche ai fini dell'elaborazione della modellazione idraulica di ciascun comune.

La mappatura della rete comprenderà il rilievo degli elementi idraulici appartenenti alla rete stessa e tutte le attività correlate, rilevando tutti i dettagli visibili, finalizzate al completamento delle informazioni richieste. In particolare:

- rilievo organi d'intercettazione (valvole, fontanelle, idranti, ecc.);
 - rilievo camerette di ispezione e degli organi idraulici contenuti;
 - rilievo condotte;
 - fotografia 360° di manufatti rilevanti e/o configurabili come luoghi confinati;
 - elaborazione dei dati di rilievo;
 - segnalazione di eventuali e/o presunte anomalie;
 - eventuali richieste al committente di prove di funzionamento per individuare corrette connessioni di rete idonee alla rappresentazione reale del grafo di rete;
 - stesura e restituzione elaborati grafici solo per camerette con diametri importanti in funzione delle zone rilevate (come dettagliati successivamente);
 - restituzione brogliacci ed inserimento finale nel GIS aziendale Publiacqua Spa.
3. Per una descrizione più esaustiva si rimanda ai paragrafi successivi del presente capitolato. Tuttavia, per quanto esaustivo e dettagliato, è doveroso precisare che il presente documento non contempla tutte le indicazioni necessarie alla piena operatività dell'Appaltatore. Qualora l'Appaltatore si trovi a dover gestire delle situazioni

non contemplate o non descritte con sufficiente dettaglio nel presente capitolato, è tenuto a richiedere chiarimenti a Publiacqua Spa.

4. L'appalto ai sensi dell'art. 51 del D. Lgs. 50/2016 è suddiviso nei seguenti lotti:

LOTTO	IMPORTO in euro
LOTTO 1 – FIRENZE SX ARNO	421.600,00 €
LOTTO 2 – FIRENZE OVEST	387.600,00 €
LOTTO 3 – FIRENZE EST	314.407,50 €
LOTTO 4 – PISTOIA SUD e PRATO CENTRO	299.162,00 €
LOTTO 5 – PISTOIA NORD e COLLINARE	260.906,00 €

5. L'importo relativo ad ogni singolo lotto è definito in base al numero dei km di rete da rilevare come riportati nella tabella seguente.

	Km di rete da rilevare	N. Idranti e Fontanelli da rilevare	Totale Lotto
LOTTO 1 – FIRENZE SX ARNO	248		421.600,00 €
LOTTO 2 – FIRENZE OVEST	228		387.600,00 €
LOTTO 3 – FIRENZE EST			
<i>Rilievo rete (km)</i>	183		311.100,00 €
<i>Rilievo idranti e fontanelli (n.) nell'area indicata "Area rilievo idranti e fontanelli"</i>		45	3.307,50 €
Totale LOTTO 3 – FIRENZE EST	183	45	314.407,50 €
LOTTO 4 – PISTOIA SUD E PRATO CENTRO			
<i>Rilievo rete (km)</i>	193		277.700,00 €
<i>Rilievo idranti e fontanelli (n.) nell'area indicata "Area rilievo idranti e fontanelli"</i>		292	21.462,00 €
Totale LOTTO 4 – PISTOIA SUD E PRATO CENTRO	193	292	299.162,00 €

LOTTO 5 – PISTOIA NORD E COLLINARE			
Rilievo rete (km)	145		246.500,00 €
Rilievo idranti e fontanelli (n.) nell'area indicata "Area rilievo idranti e fontanelli"		196	14.406,00 €
Totale LOTTO 5 – PISTOIA NORD E COLLINARE	145	196	260.906,00 €
Totale Lotti			1.683.675,50 €
Somme a disposizione per premialità e per rilievo infrastrutture non censite			285.000,00 €
Totale Appalto			1.968.675,50

L'estensione in km dei rilievi potranno subire delle variazioni per lavori effettuati sulle reti nel corso del contratto ed opportunità di rilievo. Per questo il contratto sarà stipulato a misura. Saranno forniti elaborati e basi dati preesistenti da utilizzare nelle attività di rilievo.

6. La sede di prestazione sarà in zone prestabilite nei comuni di Firenze, Prato e Pistoia come presente nell'allegato A3 di cui alla sezione Allegati riportata nel presente capitolato, dove saranno riportate anche le zone oggetto del rilievo specifico dei soli idranti e fontanelli. Sia su idranti che sui Fontanelli è previsto il rilievo di quanto già presente a sistema ed il completamento del censimento sulle zone del rilievo specifico.
7. **Ciascun Concorrente potrà partecipare ad uno o più lotti e potrà aggiudicarsi 1 (UNO) SOLO LOTTO o PIU' LOTTI**, dimostrando di possedere i requisiti tecnici ed economici richiesti nel presente capitolato. In ogni caso le Offerte dovranno essere formulate separatamente per ciascun lotto. L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto con le modalità di seguito indicate; solo nel caso in cui il lotto non possa essere altrimenti aggiudicato, un concorrente potrà risultare aggiudicatario di più lotti.
8. Nel caso in cui l'Appaltatore aggiudicatario di un Lotto non risulti in linea con le scadenze di consegna sottoscritte, il Committente si riserva la facoltà di consegnare/spostare parte dei servizi di rilievo a uno o più Appaltatori aggiudicatari degli altri Lotti, al fine di portare a termine tutte le attività nel rispetto dei tempi e delle specifiche previste dal presente capitolato.
9. I quantitativi indicati per ciascun lotto sopra indicati sono da ritenersi puramente orientativi per la presentazione dell'offerta e non costituiscono alcun vincolo di spesa per Publiacqua S.p.A. e non costituisce il minimo contrattuale per l'Appaltatore.
10. Per ciascun lotto è previsto un importo massimo non vincolante per Publiacqua S.p.A. indicato come valore di stima, che rappresenta la sommatoria delle singole prestazioni applicative/ordini che verranno presumibilmente richieste in virtù dell'accordo quadro. Sono state valutate le numeriche per ogni singolo lotto come densità media di camerette da rilevare. Nella zona di Prato la densità è molto bassa per la presenza quasi esclusiva di aste di manovra mentre su Pistoia è molto elevata nella zona di pianura densamente abitata con distanza di 40mt. Su Firenze la densità si attesta su un valore medio di 70mt e dipendente dalla viabilità, ma con più difficoltà dovute a problematiche di traffico ed accesso occasionale di eventuali luoghi confinati.
11. Trattandosi di accordo quadro il Servizio infatti sarà richiesto nelle quantità e nella misura di cui il Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

ART. 2 - DEFINIZIONI

1. I termini indicati nel presente documento hanno il significato di seguito specificato:
 - ❖ **Stazione Appaltante e/o Committente: Publiacqua S.p.A.** avente sede legale e amministrativa in Via Villamagna 90/C 50126 Firenze.
Si precisa che Publiacqua S.p.A. (di seguito anche solo “Publiacqua”) è il gestore del “Servizio Idrico Integrato” nell’Ambito Territoriale Ottimale n.3 Medio Valdarno e la presente procedura è funzionale e connessa alla gestione del S.I.I.; pertanto, per quanto non diversamente previsto negli atti della medesima, si applicheranno gli artt. 114 e seguenti del D. Lgs. 50/2016 e quelle del D.P.R. 207/2010 transitoriamente vigenti.
 - ❖ **D. Lgs. 50/2016:** Codice dei Contratti Pubblici.
 - ❖ **Settore Speciale:** le attività individuate all’art. 117 e seguenti del “Codice”.
 - ❖ **Appaltatore/Fornitore:** è il soggetto individuato in applicazione di uno dei sistemi previsti dal D. Lgs. 50/2016
 - ❖ **Subappaltatore:** l’operatore economico, diverso dall’Appaltatore, che riceve da quest’ultimo l’incarico di eseguire una parte del contratto nel rispetto di quanto previsto all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
 - ❖ **Contratto e/o Contratto di Appalto:** l’accordo stipulato tra Publiacqua e l’Appaltatore, al quale sono allegate le presenti condizioni, compresi i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.
 - ❖ **Capitolato Speciale di Appalto e Condizioni generali di Contratto e/o Capitolato:** il presente documento contenente la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto e che individua le caratteristiche tecniche, quantitative e qualitative della Fornitura e ne fornisce le caratteristiche di esecuzione.
 - ❖ **Documentazione di gara:** I documenti che indicano la compiuta descrizione delle attività oggetto di un appalto, nonché le condizioni, le modalità, i termini e le specifiche tecniche per la partecipazione e l’aggiudicazione della procedura stessa.
 - ❖ **Ordinativo:** documento, comprensivo di eventuali allegati, con il quale Publiacqua S.p.A. attraverso le singole unità richiedenti, manifesta la propria volontà di utilizzare il Contratto, impegnando l’Appaltatore alla prestazione oggetto di Contratto richieste nel rispetto delle modalità e delle specifiche contenute nel Capitolato nonché nelle condizioni economiche fissate dall’Appaltatore medesimo nella Offerta Economica.
 - ❖ **Documento contrattuale:** ogni documento o atto avente natura negoziale (ordinativo, contratto, il capitolato e relativi allegati) che disciplina lo specifico appalto.
 - ❖ **Giorno lavorativo:** da lunedì a venerdì esclusi sabato e festivi.
 - ❖ **Giorno naturale e consecutivo:** tutti i giorni della settimana ivi compresi i festivi.
 - ❖ **Parte:** Publiacqua o l’Appaltatore/Fornitore (congiuntamente definiti anche le “Parti”).
 - ❖ **Responsabile Esecuzione del Contratto (REC):** Il Tecnico debitamente nominato dal Committente a cui è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione del servizio. Tale Tecnico potrà avvalersi della collaborazione di alcuni assistenti da lui stesso designati e/o di specialisti per i controlli qualitativi, di sicurezza ed ambientali.
 - ❖ **Responsabile Operativo/Referente del contratto:** Il tecnico debitamente nominato dall’Appaltatore al quale è affidato il compito di coordinare il personale e garantire il rispetto delle norme contrattuali relative all’esecuzione della fornitura appaltata. Tale tecnico potrà indicare alcuni coordinatori ai quali demandare compiti di natura operativa per alcune prestazioni da rendere in esecuzione del contratto.

ART. 3 - EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO

1. L’Appaltatore resterà vincolato dal momento della presentazione dell’Offerta, mentre il Committente dal momento della sottoscrizione del contratto di appalto.
2. Pertanto, non esisteranno altri patti, dichiarazioni, condizioni, istanze, termini, obblighi al di fuori di quelli previsti dai documenti richiamati nel contratto, fatta eccezione per eventuali integrazioni e modifiche espressamente approvate da entrambe le parti. In particolare, non sono ritenute valide le clausole contenute

nelle Condizioni generali di vendita dell'Appaltatore; non saranno, quindi, ammesse eccezioni, integrazioni o riserve alle pattuizioni contrattuali da dette Condizioni generali di vendita contemplate se non esplicitamente accettate da Publiacqua S.p.A.

3. Il testo autentico dei documenti che regolano i rapporti contrattuali fra le Parti è in lingua italiana indipendentemente dal fatto che gli stessi possano essere tradotti in altre lingue per scopi informativi. Di conseguenza, l'unica versione di tali documenti valida e vincolante per le parti è la versione in lingua italiana.

ART. 4 - NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente Capitolato contiene la disciplina di dettaglio e tecnica del contratto di appalto.
2. Pertanto, nell'esecuzione dell'appalto oggetto del presente Capitolato, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni e prescrizioni tecniche in esso contenute e le altre prescrizioni di cui alla documentazione di gara.
3. Valgono poi le disposizioni applicabili al settore speciale del D. Lgs. n. 50/2016 e, in via transitoria, gli articoli del D.P.R. n. 207/2010 richiamati nel già menzionato decreto legislativo.
4. L'Appaltatore è obbligato, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dell'appalto, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.
5. L'Appaltatore si intenderà anche obbligato alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione nel luogo dove debba eseguirsi l'appalto, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente Capitolato
6. L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 5 - CONTRATTO

1. La stipulazione del Contratto avverrà nella data prevista dalla comunicazione all'Appaltatore dell'avvenuta predisposizione del Contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula, previa costituzione della cauzione definitiva di cui al successivo art. 18 del presente Capitolato.
2. Il Contratto sarà stipulato **“a misura”** secondo lo schema dell'Accordo Quadro concluso con unico operatore economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D. Lgs 50/2016.
3. Se l'Appaltatore non stipula il Contratto nel termine stabilito, il Committente attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio rilasciato in sede di gara.
4. In pendenza della stipulazione del contratto, l'Appaltatore procederà comunque alla effettuazione del Servizio rispettando la data di inizio del servizio opportunamente comunicata per iscritto dal REC, nella ipotesi di consegna anticipata.

ART. 6 - CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi assimilabile ad attività di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. 152/2006.
2. Le prestazioni oggetto dell'appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore immediatamente comunicati dall'Appaltatore al Committente.

3. Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previste dalla normativa di settore; in tal caso l'Appaltatore dovrà darne comunicazione scritta al Committente. Non saranno in ogni caso considerate cause di forza maggiore e saranno quindi sanzionabili, scioperi del personale per cause direttamente imputabili all'Appaltatore.
4. In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, del Contratto, il Committente potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali. Nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo degli estremi di reato di cui all'art. 340 c.p., il Committente segnalerà il fatto alla competente autorità giudiziaria.

ART. 7 - DURATA

1. L'Accordo quadro avrà una durata di 30 (trenta) mesi dalla data di consegna del Servizio, con le seguenti scadenze temporali e percentuali applicate ad ogni step di consegna per lotto:
 - STEP 1 - entro 3 mesi dalla consegna --> 5%
 - STEP 2 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 1 --> 10%
 - STEP 3 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 2 --> 20%
 - STEP 4 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 3 --> 30%
 - STEP 5 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 4 --> 45%
 - STEP 6 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 5 --> 60%
 - STEP 7 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 6 --> 70%
 - STEP 8 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 7 --> 80%
 - STEP 9 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 8 --> 90%
 - STEP 10 - entro 3 mesi dalla chiusura dello step 9 --> 100%

Si considera lo step di consegna completato con la restituzione di tutto il materiale previsto dal presente capitolato e con l'inserimento a sistema sulla piattaforma GIS. Saranno previsti degli stati di avanzamento all'interno di ciascun trimestre, per ciascun lotto, tra il Committente e l'Appaltatore per procedere ai collaudi secondo quanto previsto dall'art. 40, ai fini del rispetto delle tempistiche di cui sopra. La cadenza di tali stati di avanzamento e delle consegne intermedie (al massimo mensile) verrà stabilita in funzione del calendario dei rilievi pianificato dalle Ditte assegnatarie, tenendo presente che l'ultimo stato di avanzamento per ciascun trimestre dovrà necessariamente avvenire entro 15 giorni dalla scadenza di ogni step.

2. È fatta salva l'esecuzione di urgenza di cui all'art. 32 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 8 comma 1 lett. a) della L. 120/2020 nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016, nonché della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara.
3. La stazione appaltante si pone come obiettivo la consegna del servizio entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
4. Il Contratto avrà termine alla scadenza determinata di pieno diritto, senza necessità di disdetta, preavviso, salvo il completamento da parte dell'Appaltatore di tutte le prestazioni e obbligazioni da rendere.
5. L'Accordo quadro potrà giungere a scadenza anche anticipatamente rispetto a detto termine massimo e dovrà intendersi ugualmente concluso nel caso in cui, nel corso della sua durata, venga raggiunto ed esaurito il tetto massimo di spesa entro e non oltre il quale dovrà attestarsi la sommatoria degli importi presunti delle singole prestazioni rese.
6. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in caso di capienza del contratto quadro di cui trattasi, il Committente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di estendere per ulteriori 3 (tre) mesi la durata del contratto per accordo quadro in parola; nel caso in cui il Committente intenda avvalersi di tale facoltà, che sarà comunicata per iscritto a mezzo PEC o raccomandata con avviso di ricevimento all'Appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima del termine di vigenza dell'accordo quadro, l'Appaltatore non potrà rifiutarsi di eseguire eventuali prestazioni agli stessi prezzi patti e condizioni dell'accordo quadro e senza che possa

per questo accampare pretese per maggiori oneri e costi; nel caso in cui il Committente non eserciti l'opzione di proroga di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.

7. L'Appaltatore riconosce e accetta che l'accordo quadro potrà avere una durata inferiore a quella prevista nel presente articolo, sia in funzione di decisioni degli enti competenti di modifiche nelle prestazioni oggetto dell'appalto indipendentemente dalla volontà del Committente, che comportino variazioni essenziali all'oggetto dell'Appalto; sia per prescrizioni degli enti competenti che assumano provvedimenti sulla regolarizzazione del servizio idrico e servizi connessi, sia per l'utilizzazione di nuove tecnologie che comportino recuperi di efficienza nell'esecuzione delle prestazioni derivanti dall'appalto; nelle ipotesi di cui sopra, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun risarcimento, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni effettivamente svolte.
8. La durata del Contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Stazione Appaltante.

ART. 8 - IMPORTO DELL'APPALTO - CORRISPETTIVI

1. L'ammontare complessivo dell'accordo quadro per la durata di 30 (trenta) mesi è di **Euro 2.085.640,50** così determinato:

DESCRIZIONE	Importo Servizio	Oneri di Sicurezza	Importo Totale
LOTTO 1 – FIRENZE SX ARNO	421.600,00 €	23.393,00 €	444.993,00 €
LOTTO 2 – FIRENZE OVEST	387.600,00 €	23.393,00 €	410.993,00 €
LOTTO 3 – FIRENZE EST	314.407,50 €	23.393,00 €	337.800,50 €
LOTTO 4 – PISTOIA SUD e PRATO CENTRO	299.162,00 €	23.393,00 €	322.555,00 €
LOTTO 5 – PISTOIA NORD e COLLINARE	260.906,00 €	23.393,00 €	284.299,00 €
IMPORTO TOTALE LOTTI	1.683.675,50 €	116.965,00 €	1.800.640,50 €
Somme a disposizione per premialità e per rilievo infrastrutture non censite	-	-	285.000,00 €
TOTALE APPALTO			2.085.640,50 €

2. Le prestazioni che saranno effettivamente richieste all'aggiudicatario di ciascun Accordo Quadro dipendono da circostanze di fatto non prevedibili e non governabili da Publiacqua S.p.A. Pertanto l'importo massimo indicato per ciascun lotto non ha carattere vincolante per Publiacqua S.p.A., rappresentando una mera stima presuntiva ed orientativa desunta da dati storici; ne consegue: che (i) l'importo complessivo per ciascun lotto costituisce una indicazione presunta e non garantita e che (ii) l'Appaltatore si assume l'alea connessa al minor quantitativo di prestazioni che si renderanno necessarie durante l'efficacia di ciascun Accordo Quadro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi richiesta danni o indennizzi nei confronti del Committente qualora detto importo complessivo non venisse raggiunto durante il periodo di validità dello specifico contratto per Accordo Quadro.
3. Per le prestazioni derivanti dal Contratto il Committente corrisponderà all'Appaltatore i prezzi unitari derivanti dall'aggiudicazione.
4. I prezzi indicati che risulteranno dall'aggiudicazione si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere gravante sulle prestazioni da rendere, quali, a mero titolo esemplificativo: il personale, i consumi, le

manutenzioni, i trasporti, consegna e scarico, ed ogni altra attività indicata e descritta nei documenti di gara ad esclusione dell'IVA di legge e rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale, fatto salvo quanto indicato al successivo punto 8.

5. Il Committente è esonerato fin d'ora da qualsiasi responsabilità o onere attinente la distribuzione dei servizi/forniture e dei pagamenti all'interno dei sub-fornitori.
6. L'Appaltatore con la partecipazione alla procedura di gara dichiara di aver preso conoscenza delle condizioni locali generali e particolari che possono aver influito sulla determinazione delle condizioni contrattuali e dichiara che gli importi unitari offerti sono congrui ed economicamente remunerativi per la realizzazione delle prestazioni da rendere.
7. Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi al netto dell'IVA di legge.
8. A partire dalla data di inizio del servizio di cui al precedente punto "1" articolo 7, alla scadenza di ciascuna annualità (di seguito "Periodo di rilevazione") i prezzi di aggiudicazione saranno oggetto di revisione ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 in base all'indice di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (cd FOI) mensilmente pubblicato dall'ISTAT; Si procederà all'aggiornamento Istat applicando la seguente formula: $T_f = T_i * (1+K)$ - Dove T_i = importo iniziale; T_f = importo finale; $K = 1+0,75*(N_f-N_i)/N_i$ (dove N = Numeri indice dei prezzi al consumo).

ART. 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. L'Appaltatore provvederà ad emettere relativa fattura con cadenza trimestrale sulla base degli stati di avanzamento.
2. I pagamenti delle quote del servizio effettuato avvengono per stati di avanzamento del servizio, mediante l'emissione entro 15 giorni successivi alla data di riferimento della fatturazione, del certificato di pagamento, il quale deve recare la dicitura "*prestazioni riferite al periodo dal a tutto il ...*" con indicazione delle date. Potranno essere fatturate alla fine di ogni stato di avanzamento le attività concluse con esito positivo del collaudo
3. Solo a seguito di emissione del certificato di pagamento l'Appaltatore è autorizzato ad emettere fattura a seguito dell'approvazione del REC il quale darà comunicazione allo stesso a mezzo di PEC
4. Ciascuna fattura dovrà riportare i seguenti dati:
 - Codice Identificativo di Gara – (CIG);
 - Codice Unico di Progetto – (CUP)
 - Il riferimento al singolo Ordinativo
 - Documento di trasporto di riferimento;
 - Sede di consegna
 - Quantità distinte per tipologia
 - Importo unitario;
 - Importo Totale;
5. Ciascun pagamento sarà effettuato a 60 giorni data fattura fine mese a mezzo bonifico bancario ed a seguito di apposito visto sullo stesso rilasciato dal REC.
6. Il Committente provvederà al pagamento a condizione che sussista la regolarità contributiva dell'Appaltatore verificata dagli uffici stessi del Committente, attraverso la richiesta del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) agli Enti preposti al rilascio.
7. Nel caso di irregolarità rilevate da tale verifica che palesino l'entità della inadempienza contributiva, il Committente sospenderà i pagamenti all'Appaltatore per la quota corrispondente all'entità di tale inadempienza riservandosi, per quest'ultima di attivare la procedura di intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 50/2016.

8. Il Committente si riserva di richiedere in qualunque momento all'Appaltatore di comprovare l'avvenuto pagamento delle retribuzioni del proprio personale e/o l'avvenuto pagamento degli eventuali subcontratti.
9. In caso di irregolarità contributiva e/o retributiva commesse dall'Appaltatore, il Committente si riserva di la facoltà di risolvere il contratto ai sensi del successivo art.13.
10. Il pagamento non implica accettazione dei servizi da parte del Committente in termini di condizioni di qualità, quantità, prezzo e non significa che il Committente rinunci ai diritti direttamente o indirettamente derivanti dalle condizioni individuate nel Capitolato.
11. L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto a Publiacqua S.p.A., per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel Contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
12. Qualora le circostanze indichino che l'Appaltatore non sia in grado di rispettare gli adempimenti contrattuali, il Committente può sospendere i pagamenti fino al momento in cui appaia che l'Appaltatore è nuovamente in grado e disponibile ad adempiere ai suddetti obblighi in maniera appropriata.
13. Resta inteso che durante la sospensione dei pagamenti, l'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle proprie prestazioni contrattuali, né pretendere alcun interesse di sorta.
14. Il Committente, nel caso in cui vengano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti all'Appaltatore fino a che questi non sia posto in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali.
15. Non sono previsti pagamenti in acconto.
16. In merito alla eventuale cessione del credito derivanti dal contratto di appalto, trova applicazione l'art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
17. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un RTI, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse dalla mandataria, sia dalle mandanti, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal successivo comma 19 del presente articolo.
18. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole imprese costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di Publiacqua S.p.A., dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione delle sole attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, che l'Appaltatore si impegna a trasmettere in copia, ove espressamente richiesto da Publiacqua S.p.A. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto indicato al precedente comma 4 del presente articolo, la descrizione di ciascuno delle forniture e/o prestazioni rese cui si riferisce.
19. Il RTI avrà facoltà di scegliere se: i) il pagamento da parte di Publiacqua S.p.A. dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o ii) se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato da Publiacqua S.p.A. direttamente a favore di ciascun membro del RTI. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del RTI medesimo.
20. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 48, comma 13, del D. Lgs. 50/2016.

ART. 10 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subfornitore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. L'Appaltatore dichiarerà prima della firma del Contratto gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

ART. 11 - SUBAPPALTO - OBBLIGO COMUNICAZIONE SUB-CONTRATTI

1. L'esecuzione del Servizio di cui al presente appalto è direttamente affidato all'Appaltatore, il quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altro Appaltatore senza la preventiva autorizzazione del Committente.
2. Il presupposto perché l'Appaltatore abbia diritto a chiedere l'autorizzazione al subappalto, fermo restando la verifica di tutte le rimanenti condizioni di legge, è che l'Appaltatore stesso, in sede di offerta, abbia prodotto apposita dichiarazione atta ad indicare la parte del servizio che intendeva subappaltare.
3. La mancata presentazione, in sede di partecipazione alla gara, di tale dichiarazione farà decadere il diritto per l'Appaltatore di chiedere successivamente l'autorizzazione al subappalto.
4. Il subappalto è soggetto alle norme stabilite dal D. Lgs. n. 50/2016.
5. L'autorizzazione al subappalto non esime l'Appaltatore dalle responsabilità che gli derivano dal contratto, incluse le prestazioni a carico del subappaltatore.
6. A sensi di quanto previsto all'art.105 comma 2, terzultimo periodo, del D. Lgs. 50/2016 ed al fine di poter applicare in modo compiuto la disciplina indicata nel presente articolo, l'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione al Committente, prima dell'inizio delle relative prestazioni, di tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto specificando, di ciascuno: (i) oggetto del contratto d'appalto a cui la comunicazione si riferisce; (ii) ragione sociale ed indirizzo del sub-contraente; (iii) oggetto del sub-contratto; (iv) importo del subcontratto; (v) incidenza del costo della manodopera e del personale sull'importo del sub-contratto.

ART. 12 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

1. L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutta la normativa relativa alla:
 - sicurezza sul lavoro dei propri addetti alle attività oggetto dell'appalto;
 - previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto;
 - protezione ambientale.
2. Il REC potrà, in ogni momento, nel corso dell'esecuzione del contratto, verificare che l'Appaltatore attui i controlli specifici sul rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del proprio personale, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).
3. Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte dell'Appaltatore dei suddetti obblighi effettuando audit e sopralluoghi di verifica tramite personale appositamente incaricato.
4. L'Appaltatore dovrà attestare che il personale impiegato è stato debitamente formato e addestrato rispetto alle prescrizioni derivanti dall'appalto in oggetto; qualora attività previste in contratto siano concesse in

subappalto, l'Appaltatore è tenuto a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto di dette prescrizioni. In particolare si ricorda che per l'accesso ai luoghi confinati che potrebbero essere richiesti durante il servizio saranno da produrre tutte le certificazioni strumentali e di formazione specifica del personale addetto secondo la normativa vigente.

5. Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Appaltatore è tenuto a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e ambiente e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento.
6. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e/o di consorzi, gli adempimenti di cui al presente articolo spettano rispettivamente a tutte le imprese costituenti il raggruppamento e a ciascuna impresa consorziata esecutrice dell'attività appaltata.

ART. 13 - ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato in sede di offerta, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività da rendere oggetto dell'appalto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportune per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche e qualitative ed alle specifiche indicate nel presente Capitolato; in ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di Publiacqua S.p.A. assumendosene ogni relativa alea.
5. L'Appaltatore si impegna espressamente a:
 - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto secondo quanto specificato nel presente Capitolato;
 - b) eseguire le prestazioni oggetto di appalto in nome proprio, con organizzazione dei mezzi e del personale necessari e con gestione a proprio rischio;
 - c) la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni contrattuali.
 - d) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - e) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire a Publiacqua S.p.A. di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Capitolato;
 - f) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazioni, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
 - g) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte da Publiacqua S.p.A.;
 - h) comunicare tempestivamente a Publiacqua S.p.A., le eventuali variazioni della propria struttura

organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- i) non opporre a Publiacqua S.p.A. qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura e/o alla prestazione dei servizi connessi;
 - j) mallevare e tenere indenne Publiacqua S.p.A. da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
 - k) a rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D. Lgs. n. 50/2016;
6. L'attività dell'Appaltatore non dovrà provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non dovrà causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro di Publiacqua S.p.A. al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo.
 7. L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze di Publiacqua S.p.A. e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.
 8. L'Appaltatore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da Publiacqua S.p.A. e/o da terzi autorizzati.
 9. L'Appaltatore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione a Publiacqua S.p.A. di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui all'appalto; (b) prestare le forniture e/o i servizi oggetto di appalto nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi emessi da Publiacqua S.p.A.
 10. L'Appaltatore è tenuto a comunicare a Publiacqua S.p.A. ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire a Publiacqua S.p.A. entro 10 giorni lavorativi dall'intervenuta modifica.
 11. L'Appaltatore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto di appalto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici/sedi di Publiacqua S.p.A.
 12. Le forniture e/o prestazioni oggetto di appalto non sono affidati all'Appaltatore in via esclusiva, pertanto le Publiacqua S.p.A., può affidare le stesse forniture, attività e servizi anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Appaltatore, nel rispetto della normativa vigente.
 13. L'Appaltatore, fermo quanto precede, manleva il Committente da ogni e qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni contrattuali, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese comprese quelle legali ad esse derivanti.
 14. L'Appaltatore nello stabilire i prezzi in sede di offerta dovrà considerare gli oneri, gli obblighi e le responsabilità di cui al presente articolo e pertanto l'Appaltatore non potrà, in alcun caso, sollevare eccezioni o avanzare domande di compensi particolari.
 15. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo Publiacqua S.p.A., fatta salva l'eventuale 13 del contratto ex art. 1456 c.c., ha diritto a richiedere all'Appaltatore il risarcimento di tutti, senza eccezione, i danni di cui sopra.

ART. 14 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE A CARICO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente documento, anche ad assicurare, senza soluzione di continuità, la validità delle certificazioni e degli attestati riguardanti i criteri migliorativi eventualmente dichiarati in offerta tecnica, prodotte in fase di stipula, per tutta la durata del Contratto.

2. *Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021*

Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A. (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere trasmessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.

3. *Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021*

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A. (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006) una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali".

4. *Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore o in caso di RTI/consorzi, un'impresa, ricada nella fattispecie di cui al comma 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021*

Ai sensi dell'art. 47, comma 3-bis, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'Appaltatore è tenuto a consegnare a Publiacqua S.p.A. (nel caso di RTI o Consorzi quanto segue è disposto in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del D. Lgs. 198/2006) la certificazione di cui all'art. 17 della legge n. 68/1999.

La certificazione di cui sopra, dovrà essere consegnata a Publiacqua S.p.A., entro 6 mesi dalla stipulazione del Contratto.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali".

5. *Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore, o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nelle fattispecie di cui al comma 3 e 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021*

Le relazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, saranno pubblicate sul profilo del Committente, nella sezione

“Società trasparente”, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e dell’art. 47, comma 9, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021. Publiacqua S.p.A. procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.

6. L’Appaltatore ha l’obbligo di assicurare **una quota pari ad almeno il 30 per cento** delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali destinata sia **all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile**, come previsto dall’art. 47 comma 4 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, e come meglio disciplinato dalle Linee Guida adottate con D. M. 7 dicembre 2021, ai sensi dell’art. 47 comma 8 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo “Penali”. A tal fine, l’Appaltatore dovrà produrre, entro 15 giorni dalla fine del Contratto apposita dichiarazione contenente le informazioni relative alle eventuali assunzioni effettuate durante il periodo di vigenza della Contratto con indicazione del numero di persone assunte e relativa indicazione di età e genere.

ART. 15 - PERSONALE DIPENDENTE

1. 1. Il personale che l’Appaltatore destinerà all’appalto dovrà essere costantemente, per quantità, qualità e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nell’appalto e, comunque, tale da garantire la perfetta esecuzione dell’appalto, come da offerta dell’Appaltatore medesimo. L’Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l’osservanza di quanto stabilito dalle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.
2. L’Appaltatore o gli eventuali subappaltatori, qualora nell’esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare risorse professionali tramite ricorso a contratti di somministrazione di personale, devono obbligatoriamente farne preventiva richiesta ed, a seguito di questa, aver ottenuto la relativa autorizzazione del Committente al fine di verificare pienamente il rispetto della normativa vigente in materia, nonché l’insussistenza di situazioni di alterazione della parità di trattamento tra i concorrenti partecipanti alla gara d’appalto, anche tramite il ricorso a diversi benefici fiscali riconosciuti a stati appartenenti alla comunità europea
3. La suddetta richiesta, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto al Committente ed all’attenzione del REC che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto l’istanza si considererà come **NON** recapitata. La richiesta deve specificare almeno i seguenti elementi:
 - ragione sociale e sede dell’Agenzia di somministrazione nonché estremi della relativa autorizzazione all’esercizio della propria attività;
 - cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;
 - qualifica dei lavoratori di cui si chiede la somministrazione;
 - estremi del CCNL che sarà applicato a tali lavoratori;
 - la durata del periodo di somministrazione.
4. Qualora il Committente rilasci l’autorizzazione, l’Appaltatore potrà impiegare i lavoratori somministrati solo previa produzione al REC oltre che della documentazione già prevista per il personale dipendente, di copia del contratto di somministrazione (che dovrà essere corrispondente ai contenuti della richiesta di autorizzazione).
5. L’Appaltatore è in ogni caso tenuto a eseguire le prestazioni oggetto dell’appalto, nel rispetto di quanto offerto e dichiarato nell’offerta presentata in sede di gara, indipendentemente dall’ottenimento della sopracitata autorizzazione da parte del Committente.

6. L'Appaltatore o gli eventuali subappaltatori, qualora nell'esecuzione delle prestazioni intendano utilizzare personale in "distacco" ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 276/2003, devono preventivamente darne comunicazione al Committente per le verifiche di propria spettanza.
7. La suddetta comunicazione, nel caso, deve essere fatta pervenire per iscritto al Committente ed all'attenzione del REC che dovrà essere **NOMINATIVAMENTE** indicato; in difetto la comunicazione si considererà come **NON** recapitata. Inoltre, detta comunicazione, deve specificare almeno i seguenti elementi:

- ragione sociale e sede dell'Appaltatore distaccante;
- cognome, nome, data e luogo di nascita dei lavoratori da distaccare;
- qualifica dei lavoratori da distaccare;
- estremi del CCNL applicato a tali lavoratori;
- periodo di tempo del distacco;

e deve essere corredata dalla seguente documentazione: 1) copia della denuncia fatta al Centro per l'impiego; 2) copia del contratto di distacco; 3) copia della comunicazione fatta al lavoratore destinatario del distacco riportante, ove necessario, la sua sottoscrizione di consenso.

La documentazione di cui ai suddetti punti 1) e 2) non è necessaria quando l'Appaltatore distaccatario e l'Appaltatore distaccante aderiscano al medesimo "contratto di rete d'Appaltatore" (di cui alla L. 09.04.2009 n. 33). In tal caso la suddetta comunicazione dovrà dare evidenza di tale adesione e la sussistenza della stessa dovrà risultare dalla visura camerale delle due imprese che il Committente si riserva di richiedere.

Successivamente alla suddetta comunicazione, l'Appaltatore potrà impiegare i lavoratori "distaccati" solo previa produzione al REC della documentazione già prevista per il personale dipendente.

8. La manodopera da impiegare nell'esecuzione dell'appalto in oggetto dovrà essere capace ed idonea al lavoro per il quale viene impiegata, essere provvista di tutte le attrezzature necessarie all'esecuzione dell'appalto e di indumenti adatti, e mezzi di protezione individuale ai fini della sicurezza e igiene sul lavoro.
9. Il Committente avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette all'esecuzione dell'appalto in caso di comportamento in contrasto con la legge.
10. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del Contratto, si obbliga a comunicare al Committente:
 - a) il CCNL applicato al personale impiegato nell'appalto;
 - b) l'elenco nominativo del personale impiegato e le relative qualifiche; ogni variazione del personale comprese eventuali sostituzioni, dovrà essere comunicata al committente prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato sia avviato all'espletamento del servizio
 - c) l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze,
11. L'Appaltatore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento dell'appalto, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:
 - a) dovrà provvedere a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
 - b) dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione dei servizi e alle misure di protezione e prevenzione da adottare;
 - c) (se del caso) dovrà provvedere a formare ed informare il personale relativamente agli aspetti ambientali che verranno comunicati dalla Committente;
 - d) dovrà provvedere a sostituire tempestivamente il personale indesiderato a causa del comportamento tenuto nei confronti dell'utenza e/o del personale del Committente;

- e) è impegnato, durante l'esecuzione dell'appalto, ad esibire alla Committente a sua semplice richiesta, ed a far esibire ai propri eventuali subappaltatori (e/o agenzie di somministrazione di lavoratori e/o all'Appaltatore distaccante), il Libro Unico del Lavoro.
12. L'Appaltatore, pertanto, si impegna:
- a) ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle attività oggetto del presente capitolato e, se cooperative, anche nei confronti dei soci, i CCNL applicato, nonché all'osservanza degli accordi sindacali aziendali, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008, della normativa per il diritto al lavoro dei disabili, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, il Committente accertasse l'inadempimento a tali obblighi da parte dell'Appaltatore, di eventuali imprese subappaltatrici e/o delle imprese consorziate esecutrici delle attività, e/o delle agenzie di somministrazione in caso di lavoratori somministrati, e/o dell'Appaltatore distaccante in caso di impiego di lavoratori in "distacco", si procederà alla risoluzione del Contratto come previsto all'art. 24.
 - b) a munire il personale occupato nelle attività oggetto del presente capitolato, oltre che dell'abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, di apposita tessera di riconoscimento, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore (nome cognome e data di nascita), l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione, nonché, per i lavoratori in subappalto, gli estremi dell'autorizzazione del subappalto stesso (data e numero di protocollo della lettera autorizzativa). In caso di lavoratori somministrati e/o di lavoratori distaccati la tessera di riconoscimento deve contenere altresì, quanto ad indicazione del datore di lavoro, sia la denominazione della relativa agenzia di somministrazione o Appaltatore distaccante (per lavoratori in distacco) che quella dell'Appaltatore utilizzatrice (Appaltatore, subappaltatore, sub-contraente) o distaccataria. Tutto il personale dovrà esporre in chiara evidenza la tessera, al fine di consentire una immediata identificazione in caso di accessi ispettivi da parte delle autorità competenti.
13. In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore o di suoi subappaltatori:
- a) agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi, segnalati dai competenti organismi di controllo (verifica D.U.R.C. che palesi una situazione di irregolarità contributiva)
 - b) agli obblighi di regolare pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'appalto o subappalto o sub-contratto;
- il Committente, come meglio precisato ai precedenti art. 9, si riserva di attivare le procedure di intervento sostitutivo di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 50/2016.
14. Il personale dell'Appaltatore è tenuto anche a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.
15. Il Committente è estraneo ad ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Appaltatore ed il personale impiegato nel servizio.
16. Lo sciopero è regolato dalla L. 12/6/90 n. 146. In caso di proclamazione di sciopero del personale dipendente, l'Appaltatore si impegna a garantire la presenza di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali, come definiti dalla Committente.

ART. 16 - ACCESSO AI MANUFATTI DI RETE - NORME DI SICUREZZA

1. In generale l'attività di rilevazione e misurazione delle camerette d'ispezione interrate si svolgerà all'esterno con idonee apparecchiature di misura, mediante l'apertura del chiusino d'ispezione posto sul piano viabile o sul terreno di vario tipo. Tuttavia nell'eventualità in cui l'appaltatore debba necessariamente accedere all'interno delle camerette d'ispezione, considerate ambienti confinati speciali così come definito dal

D.P.R. 177/11. In tal caso l'appaltatore dovrà essere munito di tutti i DPI e DPC previsti dalla procedura per l'accesso agli ambienti confinati unitamente alla formazione del personale addetto.

2. Eventuali accessi ad impianti, Sebatoi Centrali o Potabilizzatori, è consentito limitatamente al manufatto di arrivo della rete senza accesso ai locali per il solo fine dello svolgimento delle attività oggetto del rapporto contrattuale e comunque nel rispetto di specifici documenti aziendali per l'accesso all'Impianto medesimo.
3. L'Appaltatore dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e ambiente ed adeguarsi a quanto richiesto dalla politica aziendale di Publiacqua S.p.A.
4. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, l'Appaltatore, dichiara/attesta e comprova di essere in regola con gli adempimenti di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e garantisce, tramite controllo diretto, che le stesse siano rispettate da eventuali terzi utilizzati per lo svolgimento del servizio.
5. L'Appaltatore provvederà, tra l'altro, alla predisposizione e compilazione di ogni documento previsto dal sistema integrato di Publiacqua S.p.A.; nello specifico si renderanno necessari tutti gli adempimenti, in tema di sicurezza in particolare, su eventuali rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi di Publiacqua S.p.A.
6. In particolare, l'Appaltatore o il suo referente dovrà garantire la riconoscibilità delle persone autorizzate all'ingresso mediante quanto previsto dagli art. 18, comma 1 lett. u) e 26, comma 8 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., con evidenza della data di assunzione.
7. L'Appaltatore, inoltre, dichiara e garantisce di, e si obbliga a, cooperare con il Committente nell'attuazione delle misure preventive e di protezione dai rischi sul lavoro e coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad eventuali interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese eventualmente coinvolte nell'esecuzione della prestazione complessiva
8. L'Appaltatore, fermo quanto precede, dovrà effettuare il servizio con proprio personale o mediante l'utilizzazione di terzisti di cui garantisce espressamente l'idoneità attraverso specifici documenti del sistema di gestione integrato di Publiacqua S.p.A.
9. L'Appaltatore prima dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali dichiara e garantisce espressamente: **(i)** di avere preso piena visione e cognizione dei rischi specifici relativi all'attività da svolgere e presenti nell'area di lavoro; **(ii)** di aver valutato accuratamente i rischi esistenti per le proprie specifiche attività e **(iii)** di aver preso conoscenza delle misure di prevenzione e di emergenza adottate per la specificità dei rilievi su rete stradale e dell'utilizzo di dispositivi individuali (DPI) e della cartellonistica stradale obbligatoria per i lavori oggetto del servizio **(iiii)** di avere in carico gli oneri su eventuali permessi ed ordinanze legate a viabilità ed occupazione di suolo pubblico.
10. Prima dell'accesso all'Impianto/i l'Appaltatore o suo delegato dovrà sottoscrivere, contestualmente al responsabile di impianto di Publiacqua S.p.A., un documento generale relativo alla gestione delle interferenze se presenti nell'area di lavoro. In caso di variazioni momentanee il documento sarà integrato con un coordinamento specifico della situazione presente al momento dell'ingresso.
11. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri addetti e/o incaricati, tutte le prescrizioni contenute nel D.U.V.R.I. e nelle istruzioni operative esposte all'Appaltatore in fase di riunione di coordinamento. Tali atti saranno sottoscritti per presa visione e accettazione da parte dell'Appaltatore e allegati quali parte integrante e sostanziale del Contratto; in caso siano rilevate inadempienze a quanto previsto dalla legge, dal D.U.V.R.I., dai piani di sicurezza e dalle altre disposizioni e procedure aziendali riguardanti la tutela della salute e sicurezza del personale e di terzi, il Committente si riserva il diritto di allontanare con effetto immediato i conducenti dei mezzi che non rispettano tali disposizioni. In caso di inadempienze ritenute gravi o ripetute, il Committente si riserva il diritto di risolvere il Contratto in danno dell'Appaltatore.
12. Publiacqua S.p.A. ha implementato un sistema di gestione integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001; e adotta una politica aziendale per la qualità, l'ambiente e la sicurezza del lavoro

disponibile sul sito www.publiacqua.it di cui si invita a prendere visione per la condivisione dei principi in esso indicati.

ART. 17 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. A pena di nullità, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del rapporto contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/2016.
2. L'Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto solo previa autorizzazione del Committente e nelle modalità indicate dal Committente medesimo.
3. È fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto ex art. 1456 c.c.

ART. 18 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di cui trattasi e del risarcimento degli eventuali danni, l'Appaltatore **prima della stipula del Contratto** si obbliga a rilasciare in favore del Committente una polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% dell'importo contrattuale a titolo di cauzione.
2. La fideiussione bancaria o assicurativa a prima chiamata deve prevedere espressamente: (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; (ii) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile; (iii) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
3. La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dovrà essere reintegrata in caso di utilizzo da parte di Publiacqua S.p.A., in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Resta salvo per Publiacqua S.p.A. l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente.
4. L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con l'Appaltatore fino al ricevimento della lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte del Committente.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente.
6. Per quanto non espresso vale quanto indicato all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016
7. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste dal presente articolo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto ex art. 1456 c.c. il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 19 - COPERTURE ASSICURATIVE

1. L'Appaltatore assumerà, senza riserva od eccezione, ogni responsabilità per danni al Committente o a terzi, alle persone od alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile all'Appaltatore od al suo personale in relazione all'esecuzione del servizio o a cause ad esso connesse. A tal fine l'Appaltatore dovrà stipulare - con Compagnia di Assicurazioni iscritta all'Albo Imprese dell'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), autorizzata, sulla scorta di tale iscrizione, alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione da rilasciare e che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano le rispettive attività - un'idonea polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) per i rischi inerenti la propria attività, incluso l'appalto in oggetto, e con l'estensione nel novero dei Terzi della Committente e dei suoi dipendenti con massimale, per anno e per sinistro, di Euro cinque milioni (Euro 5.000.000).

2. Il suddetto massimale rappresenta l'importo minimo da garantire; è, in ogni caso, onere dell'Appaltatore stabilire la congruità di tale importo in funzione dell'appalto da svolgere, potendo quindi stipulare la suddetta polizza per un importo superiore.
3. Tale polizza dovrà essere esibita al Committente prima della stipulazione del contratto e da questi accettata, fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incombenti sull'Appaltatore. La copertura assicurativa dovrà avere validità dalla data di inizio dell'appalto ad almeno fino a 6 (sei) mesi successivi alla scadenza contrattuale. A tal fine l'Appaltatore, anche su segnalazione del Committente, è tenuto a prendere in carico la gestione di ogni richiesta di risarcimento danno, dandone riscontro per iscritto al Committente stessa entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento di ciascuna richiesta. L'Appaltatore è tenuto a mantenere aggiornato il Committente sull'andamento del sinistro comunicando: (i) i riferimenti della propria Compagnia di Assicurazione e gli estremi della pratica di sinistro; (ii) l'esito delle verifiche condotte; (iii) lo stato aggiornato dei rapporti con il danneggiato; (iv) l'avvenuta definizione del danno.
4. In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, il Committente provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, il Committente potrà invitare l'Appaltatore ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi del Committente, anche eseguiti da altre imprese di sua fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.
5. In caso di costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (o di consorzio di Imprese, ai sensi dell'art. 2602 del c.c.) l'Impresa Mandataria (o il Consorzio) dovrà esibire l'estensione della copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. anche per le attività delle Mandanti o delle Consorziato.
6. In caso di impossibilità, le imprese Mandanti e/o le imprese Consorziato dovranno esibire proprie polizze per R.C.T./R.C.O. con le modalità e alle condizioni sopra riportate
7. In caso di Consorzio tra Cooperative di Produzione e Lavoro e di Consorzio tra Imprese artigiane, le polizze assicurative dovranno essere esibite dalle Imprese Consorziato deputate alla materiale esecuzione dell'appalto.
8. In caso di subappalto, la copertura assicurativa dell'Appaltatore dovrà contemplare la copertura assicurativa per R.C.T./R.C.O. del subappaltatore.
9. L'inosservanza di quanto sopra previsto o l'inadeguatezza delle polizze, non consentono di procedere alla stipulazione del contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore.

ART. 20 – PREMI E PENALI

1. Ai sensi dell'art. 50, comma 4, del D.L. 77/2021 a seguito dell'esito positivo del collaudo (e sempre che l'esecuzione delle prestazioni sia conforme alle obbligazioni assunte) la Stazione appaltante riconoscerà un premio di accelerazione mediante utilizzo delle somme a disposizione, qualora la consegna del servizio, per tutti gli step previsti all'Art. 7, sia avvenuto con un anticipo di almeno 10 giorni naturali e consecutivi rispetto al termine indicato per ciascuno step di consegna e per ogni lotto.
2. Qualora l'Appaltatore non effettui il Servizio come previsto dal contratto, il Committente si riserva di applicare le seguenti penali, salvi i maggiori e ulteriori danni ai sensi dell'art. 1382 c.c.:
 - a) penali per ritardata consegna delle prestazioni previste all'art.1 per ogni step di consegna;
 - b) penali per difformità rilevate in sede di collaudo ad ogni step di consegna;

Il ritardo nella consegna di quanto affidato, comporta una penale pari al 1 (uno) per mille dell'importo dei compensi per step di consegna, per ogni giorno di calendario oltre i termini stabiliti all'art. 7; le penali sono cumulabili;

Al termine dell'esecuzione delle attività richieste in ciascuno step e successivamente alla consegna delle prestazioni previste all'art.1, verrà eseguito il collaudo secondo l'articolo 40. Per quanto riguarda il collaudo delle attività di campagna e del loro inserimento nel sistema GIS, avrà esito favorevole se le difformità a quanto previsto dal capitolato riguarderanno meno del 3% delle misure e informazioni relative agli asset idraulici rilevati, come da specifiche riportate negli Allegati tecnici.

Per difformità superiori al 3% e inferiori all'8%, si applicherà una penale pari al 4% dell'importo relativo allo step di consegna. Per difformità superiori all'8% ed inferiori al 15% si applicherà una penale pari all'8%. Oltre la soglia del 15% di difformità, Publiacqua S.p.A. avrà la facoltà di non accettare il servizio. Le penali per difformità sono cumulabili e relative a ciascuna fase del collaudo, come prevista dall'art.40.

Tali difformità dovranno comunque essere eliminate entro il limite massimo di 10 (dieci) giorni, con oneri a carico dell'appaltatore.

Il committente si riserva inoltre di rivalersi sull'appaltatore dei costi sostenuti per l'ulteriore attività di controllo che si rendesse necessaria nel caso in cui i servizi consegnati non risultino conformi agli standard indicati nel presente Capitolato.

Publiacqua S.p.A. si riserva la facoltà di non accettare il materiale fornito, qualora risultino evidenti errori di tipo numerico e/ o grafico e/ o di rilievo, tali da non rendere idoneo il servizio consegnato.

Al termine delle operazioni di collaudo per step intermedi o step completo di consegna verrà redatto apposito verbale.

- c) ***Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore ricada nella fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.*** In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 14, comma 2, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale. Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
- d) ***Nell'ipotesi in cui l'Appaltatore ricada nella fattispecie di cui al comma 3 bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021.*** In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 14, comma 3 e/o comma 4, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 47, comma 6, D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale. Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
- e) In caso di mancato invio della documentazione richiesta al precedente art. 14, comma 6 l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere a Publiacqua S.p.A., ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021, una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo contrattuale. Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 15 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo alle penali saranno contestati per iscritto all'Appaltatore che potrà presentare proprie controdeduzioni nel termine perentorio di giorni cinque lavorativi dal ricevimento della contestazione.
4. Qualora dette controdeduzioni, a giudizio di Publiacqua S.p.A. non siano accolte o nel caso di presentazione delle stesse oltre il termine citato, saranno applicate le penali de quibus.
5. La somma dovuta dall'Appaltatore per penali verrà compensata con i crediti dell'Appaltatore derivanti dal contratto, e sarà eventualmente detratta:
 - dai pagamenti dovuti all'Appaltatore;
 - dalla cauzione definitiva, mediante escussione;
 - da altri eventuali crediti vantati dall'Appaltatore, nei confronti di Publiacqua S.p.A., in ragione di qualunque altra causa, diversa dal contratto.
6. Qualora le voci di cui sopra risultassero insufficienti, Publiacqua S.p.A. avrà diritto di rivalersi nei modi previsti dalla legge.
7. In ogni caso le penalità applicate ai sensi dell'art. 50 comma 4 ultimo periodo del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021 non potranno superare il 20% dell'importo contrattuale.

ART. 21 - RESPONSABILE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il REC indicato dal Committente vigila sull'osservanza contrattuale adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle eventuali penali, cura il corretto svolgimento dello stesso, propone la liquidazione a norma della documentazione contrattuale e di legge.
2. Il REC indicherà eventuali delegati.

ART. 22 - RESPONSABILE OPERATIVO DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dovrà indicare al Committente un responsabile operativo.
2. Il responsabile operativo dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano la documentazione contrattuale.
3. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al responsabile avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.
4. In caso di impedimento personale, il responsabile dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore.
5. È facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo responsabile.

ART. 23 - COMUNICAZIONI RELATIVE ALLA DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE - COMUNICAZIONI E DOMICILIO

1. Tutte le comunicazioni riguardanti l'interpretazione della documentazione contrattuale, le modalità di svolgimento delle prestazioni, l'applicazione delle eventuali penali e le contestazioni dovranno essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo PEC al REC.
2. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi previsti dalla documentazione contrattuale.
3. Eventuali contestazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare in merito ad una comunicazione ricevuta devono essere presentate al REC entro 5 giorni naturali e consecutivi (fatto salva diversa indicazione del

Committente) dal ricevimento della comunicazione, intendendosi, in mancanza di controdeduzione, che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione.

4. Ai fini delle comunicazioni inerenti al contratto, il domicilio legale delle parti, salva diversa dichiarazione prevista espressamente nel contratto o successivamente comunicata per iscritto, si intende elettivamente fissato per il Committente e per l'Appaltatore presso le rispettive sedi legali.
5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare ogni variazione del proprio domicilio, così come il cambio di ragione sociale o la trasformazione della società. Non saranno quindi opponibili al Committente; eventuali variazioni ai predetti dati che non siano comunicati per iscritto al domicilio del Committente.

ART. 24 - TITOLO DI LEGITTIMAZIONE E RISOLUZIONE CONTRATTUALE

1. Qualora, durante la validità dell'affidamento, sopravvengano fatti non imputabili a Publiacqua S.p.A. e tali da incidere sulla sua legittimazione a mantenere il presente affidamento contrattuale, il contratto d'appalto sarà risolto di diritto, in tutto o in parte, ai sensi dell'art. 1353 c.c., senza che l'Appaltatore nulla possa pretendere da Publiacqua S.p.A. a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.
2. Laddove i fatti o atti sopravvenuti siano tali da interferire con l'oggetto del contratto di appalto o le modalità della sua esecuzione, le Parti provvederanno ad una nuova negoziazione delle clausole del contratto stesso, mantenendo per quanto possibile la regolamentazione da esso prevista.
3. Qualora non si raggiunga un accordo entro un termine ragionevole, ciascuna delle Parti potrà recedere dal contratto, senza che l'altra nulla possa pretendere a titolo di indennizzo, risarcimento o a qualsiasi altro titolo.

ART. 25 - RISOLUZIONE

1. Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore tramite PEC, nei seguenti casi:
 - a) l'Appaltatore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;
 - b) l'Appaltatore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione del presente Accordo Quadro, un illecito antitrust accertato con provvedimento esecutivo dell'AGCM, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 50/2016. e secondo le linee guida A.N.AC.;
 - c) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di uno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - d) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo 16;
 - f) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate e qualora l'Appaltatore, in esecuzione del Contratto, offra o fornisca prodotti, ovvero la prestazione di servizi, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel presente Capitolato, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione dell'appalto;
 - g) nei casi di cui agli articoli in cui la risoluzione espressa è richiamata;
 - h) nel caso eventuale di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 20% dell'importo complessivo stimato dell'appalto;

- i) nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'Appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo D.P.R. 445/2000;
 - j) nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano all'Appaltatore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - k) in caso di avvalimento, ove risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D. Lgs. 50/2016;
 - l) nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
 - m) la perdita delle licenze e/o diritti necessari alla prestazione da rendere;
 - n) qualora vengano contestate per iscritto nr. 3 inadempienze consecutive;
 - o) l'Appaltatore abbia violato gli obblighi stabili dagli artt. 1476 e 1480 del codice civile;
 - p) comportamenti illeciti sanzionati dal D. Lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione;
 - q) qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - r) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;
2. Inoltre, Publiacqua S.p.A. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del dl. 90/2014 convertito in legge 114 del 2014.
3. In caso in cui il Committente accerti un inadempimento grave e ripetuto dell'Appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, entro i quali l'Appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno; si considera grave inadempimento, ai sensi per gli effetti dell'art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità.
4. Qualora l'Appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 2 (due) giorni naturali e consecutivi, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.
5. In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi, che verrà assegnato dal Committente, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Committente stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore; resta salvo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni

regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

7. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Committente incamererà la garanzia definitiva prestata.
8. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Nelle more della contestazione è fatto salvo il diritto di Publiacqua S.p.A. di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le forniture e/o i servizi attinenti ad ordinativi non eseguiti ovvero eseguiti soltanto parzialmente, secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto nonostante richiesta scritta di Publiacqua S.p.A. In questo caso Publiacqua S.p.A. darà notizia a mezzo raccomandata A/R o mezzo PEC all'Appaltatore, quantificando la fornitura e/o il servizio eseguito e addebitando a quest'ultimo gli eventuali maggiori costi.

ART. 26 - ESECUZIONE IN DANNO DELL'APPALTATORE

1. Eccettuati i casi di forza maggiore, in caso di omissione ovvero di sospensione anche parziale, da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, il Committente, dandone opportuna comunicazione scritta, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni da rendere ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le eventuali previste penali.

ART. 27 - FACOLTÀ DI RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D. Lgs. n. 159/2011, Publiacqua S.p.A., per quanto di proprio interesse, ha il diritto nei casi di:

- a) giusta causa
- b) reiterati inadempimenti dell'Appaltatore, anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro l'Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'Appaltatore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto;
3. Il Committente, può altresì recedere dal contratto in qualunque tempo, dando comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c..
4. È fatto divieto all'Appaltatore di recedere dal contratto.

5. Il recesso non ha effetto per le prestazioni già effettuate.

ART. 28 - FORZA MAGGIORE

1. Le Parti non saranno responsabili del mancato adempimento, parziale o totale, del presente Contratto per fatti imputabili a cause di forza maggiore. Sono cause di forza maggiore eventi o circostanze che esorbitino dal controllo della Parte interessata e che non avrebbero potuto essere evitati mediante la diligenza e richiesta nel caso di specie.
2. Se una delle Parti ritiene che si sia verificata una causa di forza maggiore che possa pregiudicare i propri adempimenti contrattuali, dovrà darne comunicazione scritta entro e non oltre 48 ore dalla conoscenza del verificarsi dell'evento specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali.
3. Nessuna delle Parti sarà responsabile nei confronti dell'altra per l'inadempimento delle obbligazioni previste nel presente contratto causato da un evento di forza maggiore.

ART. 29 - ANTICORRUZIONE

1. L'Appaltatore è a conoscenza che la Committente ha adottato un sistema di gestione ai sensi della Norma UNI ISO 37001:2016 in materia di anticorruzione e dichiara di avere preso visione sul sito aziendale (<https://www.publiacqua.it/chi-siamo/anticorruzione>) della Politica Anticorruzione.
2. L'Appaltatore si impegna, quindi, a rispettare detta Politica Anticorruzione adottata dal Committente e a non ricevere, accettare e a non offrire, a promettere o a dare denaro o altre utilità non dovuta, sia direttamente che indirettamente, a Pubblici Ufficiali, ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, altre funzioni direttive di una società o di un ente, ovvero a sottoposti alla direzione o vigilanza dei predetti soggetti, al fine di indurli a compiere o remunerarli per compiere un atto in violazione dei loro compiti o per violare i loro obblighi di fedeltà alla società o ente anche nell'interesse o a vantaggio del Committente.
3. Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico o altro apicale dell'Appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per uno dei reati di cui al 317 c.p. e ss, il Committente ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC.
4. In ogni caso, Publiacqua S.p.A. potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'art. 80 del D. Lgs. 50/2016.
5. La risoluzione avrà effetto immediato a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione.
6. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di Publiacqua S.p.A. di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti o patienti.
7. L'Appaltatore si impegna a comunicare al Committente eventuali variazioni su in quanto dichiarato in questa sede e che dovessero intervenire nel corso del rapporto.

ART. 30 - DOVERE DI RISERVATEZZA

1. Ai fini del presente documento si intendono per "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, non di pubblico dominio, in qualunque forma (cartacea o elettronica) rivelate o consegnate all'Appaltatore che siano identificate come riservate, ovvero di proprietà e/o protette da diritto d'autore e/o in parte oggetto di segreto industriale o che per loro natura, contenuto o circostanza in cui vengono rivelate, normalmente

verrebbero ritenute tali.

2. L'Appaltatore si impegna, per sé e per i propri dipendenti, ausiliari, nonché dei propri eventuali subappaltatori o subcontraenti in genere, a mantenere la massima riservatezza, a non utilizzare e comunque divulgare in qualsiasi modo l'oggetto e le prestazioni oggetto della documentazione contrattuale, nonché materiali, dati o fatti inerenti al Committente e relativi ai criteri di produzione e vendita, al know-how, alle procedure e ai sistemi messi eventualmente a disposizione dell'Appaltatore da parte di Publiacqua S.p.A. o comunque da esso conosciuti nel corso dell'esecuzione della prestazione. L'Appaltatore potrà utilizzare le informazioni riservate esclusivamente per il fine per il quale le medesime sono state legittimamente comunicate e nei casi e secondo le modalità previste specificamente da Publiacqua S.p.A. Nessun altro diritto, titolo o autorizzazione, esplicita o implicita, d'uso di dette informazioni è concesso all'Appaltatore. L'obbligo di riservatezza non sussiste nel caso di dati di pubblico dominio o divenuti tali.
3. L'Appaltatore potrà utilizzare i suddetti dati/informazioni/strumenti solo ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con esclusione tassativa di qualsiasi utilizzazione per sé o a favore di terzi, anche per il periodo successivo alla scadenza del rapporto contrattuale, salvo che le Parti convengano per iscritto ad una risoluzione anticipata.
4. L'Appaltatore è tenuto ad assumere le misure di sicurezza necessarie, almeno pari alle misure che Publiacqua adotta per proteggere le proprie informazioni riservate e/o confidenziali, sia all'interno della propria organizzazione sia nello svolgimento di ogni attività in cui egli abbia titolo per ottenere analoghe misure da terze parti con cui egli organizza la prestazione contrattuale. L'Appaltatore, adoperando la massima diligenza e tutti gli accorgimenti e le precauzioni ritenute necessarie e ragionevoli, si impegna a non divulgare, a non riprodurre o in altri modi a portare a conoscenza di terzi, le informazioni riservate che acquisirà, garantendo lo stesso grado di cura e di protezione che lo stesso usa relativamente a dati, informazioni, software e documentazione inerente alla sua impresa.
5. Tutte le informazioni riservate e/o confidenziali trasmesse sono e rimarranno di proprietà di Publiacqua S.p.A.. Quest'ultima si riserva la possibilità di richiedere all'Appaltatore la distruzione o la restituzione di qualsiasi documento, cartaceo o elettronico, contenente informazioni riservate e/o confidenziali in suo possesso e dovrà provvedervi entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta medesima.
6. L'eventuale inadempimento da parte dell'Appaltatore di tali obblighi darà diritto al Committente di risolvere con effetto immediato il rapporto contrattuale e di pretendere il risarcimento dell'eventuale danno. In ogni caso, qualora la violazione sia di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali, Publiacqua S.p.A. risolverà il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 31 - TRATTAMENTO E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. In relazione agli adempimenti connessi alla protezione dei dati personali e tutela della Privacy, le Parti si danno atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati e si impegnano reciprocamente ad assolvere tutti gli adempimenti connessi al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del "Codice Privacy" (D.Lgs 196/03) e s.m.i., assicurando in ogni caso il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza. L'informativa di Publiacqua è presente al seguente indirizzo <https://www.publiacqua.it/privacy-policy> La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge derivanti.
2. Le Parti si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.
3. Qualora le attività affidate comportino il trattamento di dati personali di cui Publiacqua sia Titolare del Trattamento, le Parti procederanno alla stipula dell'atto di nomina a Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 GDPR, preliminarmente all'avvio dei trattamenti.

ART. 32 - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

1. Laddove l'Appaltatore acceda a servizi digitali e tratti informazioni in formato elettronico di proprietà di Publiacqua S.p.A., è necessario che lo stesso metta in atto misure tecniche e organizzative tali per garantire un livello di sicurezza adeguato ad assicurare un livello di rischio accettabile rispetto alla perdita di confidenzialità, integrità e disponibilità.
2. L'Appaltatore dovrà implementare tali misure tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione delle stesse. A titolo esemplificativo e non esaustivo, meccanismi di protezione e aggiornamento delle postazioni di lavoro, sicurezza delle comunicazioni, salvaguardia dei dati, gestione delle credenziali, policy e procedure che comprendano adeguata formazione e sensibilizzazione degli operatori.
3. L'Appaltatore dovrà implementare adeguate misure di sicurezza volte a garantire la continuità operativa a supporto dell'esecuzione delle attività previste, siano esse preventive che reattive, in modo da garantire il contenimento degli incidenti di sicurezza delle informazioni trattate.

ART. 33 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
2. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non potrà comunque rallentare o sospendere le prestazioni oggetto di appalto.

ART. 34 - FORMA CONVENZIONALE

1. Qualunque modificazione od integrazione del contratto di appalto dovrà, sotto pena di nullità, ai sensi dell'art. 1352 del Codice Civile, risultare da atto scritto. In nessun caso sarà ammessa la prova testimoniale.

ART. 35 - SPESE CONTRATTUALI - ONERI FISCALI

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali (se previsti). Rimangono a carico di Publiacqua S.p.A. gli oneri su di essa gravanti ex lege.
2. Il contratto sarà registrato solo in caso d'uso.
3. Le prestazioni di cui al presente appalto sono effettuate nell'esercizio di impresa e trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, con applicazione del regime di cui all'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), salvo i casi di esclusione previsti dalla legge.

ART. 36 - RINVIO - NORME FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL'OFFERTA E DI AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 37 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ED ESECUZIONE

1. I requisiti di ammissione e partecipazione sono indicati nel Disciplinare di gara.

ART. 38 - CRITERIO DI VALUTAZIONE

1. L'appalto, distintamente per ciascun lotto, verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 con offerte economiche solo a ribasso, valutabile in base agli elementi e relativi punteggi per il totale di 100, di cui ai seguenti criteri:

T – Criterio tecnico	Punti max 70
E – Criterio economico	Punti max 30
Totale	Punti max 100

2. La procedura sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più alto, rispetto agli altri concorrenti, calcolando tale punteggio come somma dei punteggi ottenuti per ogni singolo elemento di valutazione.
3. Il punteggio sarà attribuito, sulla base dei criteri di seguito indicati, ai quali vengono attribuiti i punteggi a fianco di ciascuno riportati.

Di seguito si riportano le tabelle contenenti i **criteri** i **sub-criteri** i relativi a ciascun criterio, seguite dall'indicazione delle modalità di attribuzione del relativo punteggio. Per gli elementi tecnici, in **grassetto ed evidenziati in grigio**, sono indicati i criteri tecnici di primo livello (Kx), in **grassetto** i sotto-criteri tecnici di secondo livello (Kx.x)

Tabella 1

CRITERIO		Tipologia criterio	Elemento di Valutazione	Punti (Wi)	
K1	Criterio Tecnico	QUAL	Presentazione della proposta tecnica: relazione descrittiva del progetto tecnico e del piano operativo/gestionale per l'esecuzione delle attività di rilievo, elaborazione, restituzione CAD e inserimento GIS dei dati	Punti max	20
K2	Criterio Tecnico		Struttura organizzativa e livello tecnologico	Punti max	30
K2.1	sotto-criterio (n1)	QUAL	Struttura organizzativa	Punti max	10
K2.2	sotto-criterio (n2)	QUAL	Presenza all'interno dell'organico di personale qualificato e certificato (ingegneri idraulici, topografi senior, operatori GIS ESRI...)	Punti max	10
K2.3	sotto-criterio (n3)	QUAL	Qualità, livello tecnologico e numerosità della strumentazione che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio ed esempi applicativi	Punti max	10
K3	Criterio Tecnico	QUAL	Soluzioni e/o proposte migliorative dei servizi e delle prestazioni previste a base di gara	Punti max	10
K4	Criterio Tecnico	QUANT	Adozione di modello organizzativo 231 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione dell'Offerta	Punti max	2
K5	Criterio Tecnico	QUANT	Certificazione UNI ISO 37001:2016 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione dell'Offerta	Punti max	2

K6	Criterio Tecnico		Criteri di premialità ai sensi dell'art. 47 comma 5 del D.L. 77/2021 conv. con modif. in L. 108/2021	Punti max	6
K6.1	sotto-criterio (n1)	QUANT	Certificazione SA 8000:2014 in corso di validità alla data di scadenza della presentazione dell'Offerta	Punti max	3
K6.2	sotto-criterio (n2)	QUANT	Previsione nell'organico aziendale della figura del <i>disability manager</i>	Punti max	3
K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6			OFFERTA TECNICA	Punti max	70
E1	Criterio Economico		Prezzo	Punti max	30
E1.1	sotto-criterio (n1)	QUANT	Ribasso percentuale	Punti max	30
K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6 + E1			TOTALE	Punti max	100

A ciascun Concorrente il punteggio viene assegnato sulla base della seguente formula:

$$P(i) = \sum n(Wi * V(a)i)$$

Dove:

P(i) = punteggio dell'offerta i-esima

n = numero totale dei criteri/sotto-criteri

Wi = peso e punteggio attribuito al criterio/sotto-criterio (i);

V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al criterio/sotto-criterio(i) variabile tra zero ed uno;

Σ = sommatoria.

Relativamente a ciascun *criterio/sotto-criterio i*, i coefficienti V(a)i sono determinati mediante le modalità riportate nei paragrafi specifici.

ELEMENTI DI VALUTAZIONE TECNICA

K1) Presentazione della proposta tecnica

La relazione dovrà essere redatta sviluppando i criteri di seguito riportati, con numerazione progressiva e univoca delle pagine in modo che la relazione medesima non superi il numero massimo di 15 pagine formato A4 (solo fronte – interlinea singola – carattere times new roman – dimensione minima 11).

La valutazione sarà effettuata esclusivamente entro i limiti di cui sopra e le parti eccedenti non saranno prese in considerazione.

Al fine dell'attribuzione del punteggio, verranno prese in considerazione:

- la qualità e completezza nella descrizione del Progetto e del Piano operativo di servizi con particolare riguardo alla chiarezza espositiva, completezza ed accuratezza della descrizione, grado di dettaglio delle informazioni circa le modalità esecutive/operative che il concorrente intende mettere in campo per la gestione delle attività di rilievo in campo;
- la qualità e completezza nella descrizione dei criteri, specifiche tecniche e metodologie idraulico-ingegneristiche adottate nello svolgimento delle attività;
- descrizione delle soluzioni tecniche e operative per garantire la continuità operativa ed il rispetto dei tempi di esecuzione delle attività;
- descrizione delle modalità operative e delle tecniche metodologiche di controllo dell'avanzamento e della correttezza dei rilievi, del livello di precisione e in generale della qualità del servizio sul campo.

La proposta tecnica sarà valutata anche attraverso le schede di precedenti prestazioni professionali, per un massimo di 2 schede descrittive inerenti a servizi relativi ad interventi ritenuti significativi (le schede non rientrano nel conteggio nel numero massimo di 15 facciate), svolti nell'ultimo quinquennio (2017 - 2022) scelti tra gli interventi qualificabili affini a quello oggetto dell'affidamento e relativi a servizi di rilievo impiantistico con indicazioni precise di committente e importo. Saranno maggiormente valorizzati i servizi di rilievo degli impianti di acquedotto.

Le schede, relative ciascuna ad un incarico svolto affine a quello oggetto della gara come sopra precisato, non devono superare ognuna 2 facciate formato A4, avere la scrittura in carattere 11 e potranno essere accompagnate al massimo da elaborazioni grafiche e foto che il concorrente ritiene idonee anche in questo caso, non superiori a 2 facciate formato A4 ciascuna, ovvero 1 facciata formato A3.

Ogni documentazione eccedente i limiti sopra specificati non sarà valutata dalla Commissione di gara.

*

K2.1) Struttura organizzativa

Verranno valutate le offerte tecniche che prevedono il dettaglio dell'organigramma aziendale specifico per la gestione dell'Appalto, con l'indicazione dell'organizzazione interna che l'Appaltatore intende istituire per operare nell'ambito delle prescrizioni contrattuali previste, specificando il personale addetto e le strutture tecnico-operative, nonché figure di project manager per la gestione del progetto e success manager per la gestione del cliente.

K2.2) Presenza all'interno dell'organico di personale qualificato e certificato

Verranno valutati i CV del personale che il concorrente intende impiegare nell'espletamento delle attività in relazione all'esperienza maturata rispetto all'attività oggetto dell'appalto. Verrà valutata la struttura e organizzazione aziendale dedicata all'appalto, con particolare riferimento alla composizione quantitativa e qualitativa delle figure dedicate al coordinamento e al monitoraggio dell'attività, in particolare la presenza all'interno dell'organico di personale qualificato e certificato (ingegneri idraulici, topografi senior, operatori GIS ESRI...).

K2.3) Qualità, livello tecnologico e numerosità della strumentazione che verrà utilizzata per lo svolgimento del servizio ed esempi applicativi

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al livello tecnologico, verranno considerati i seguenti elementi:

- specifiche tecniche strumentazione hardware dedicata alle attività di rilievo (GPS, stazioni totali, laser scanner...). Il committente fornirà rete di appoggio livellata con monografie dei vertici;
- specifiche tecniche e software utilizzate per la mappatura georeferenziata, il rilievo geometrico di dettaglio dei manufatti;
- esempi ritenuti significativi dell'applicazione delle tecnologie sopra descritte in analoghi servizi di mappatura e rilievo degli impianti.

*

K3) Soluzioni e/o proposte migliorative dei servizi e delle prestazioni

La relazione dovrà contenere un'illustrazione delle eventuali soluzioni e/o proposte offerte al fine di migliorare la completezza, la qualità e l'affidabilità delle informazioni restituite dai rilievi, nonché l'andamento dei flussi (grafo della rete); il tutto finalizzato al miglioramento del livello qualitativo dei dati delle infrastrutture di rete gestite dalla Committente, sia dal punto di vista topologico sia dal punto di vista delle criticità rilevate. Tutto quanto richiesto ha come obiettivo l'ottimizzazione del monitoraggio della rete per la riduzione delle perdite idriche tramite l'incremento della distrettualizzazione.

Sarà valutato positivamente l'utilizzo di strumentazione laser scanner che consenta la restituzione anche in 3D dei manufatti di rete e l'utilizzo di georadar per la mappatura dei sottoservizi interrati.

Inoltre sarà valutato l'impiego di metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l'avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell'opera.

*

K4) Adozione di Modello 231

Elementi dell'offerta:

- Adozione ed implementazione di Modello 231

Il criterio valuta positivamente l'adozione ed implementazione di Modello 231 ai sensi del D. Lgs. 231/2001 al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerlo valido per l'intera durata del Contratto.

*

K5) Certificazione ISO 37001:2016

Elementi dell'offerta:

- Possesso di Certificazione ISO 37001:2016

Il criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata del Contratto della certificazione ISO 37001 (Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione).

Adempimenti dell'Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito l'Appaltatore si impegna a:

- mantenere la validità della certificazione per tutta la durata contrattuale;
- fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione attestante la certificazione in corso di validità, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di certificazione accreditato presso il S.A.I. (Social Accountability International);
- comunicare ogni variazione circa la validità della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante

*

K6.1) Certificazione SA 8000:2014

Elementi dell'offerta:

- Possesso di Certificazione SA 8000

Il sub-criterio valuta positivamente il possesso al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerla valida per l'intera durata del contratto, della certificazione Internazionale di Social Accountability (sviluppo sostenibile/investimento etico): Certificazione S.A. 8000:2014 (Social Accountability) - Standard internazionale di certificazione redatto dal CEPAA (Council of Economical Priorities Accreditation Agency), volta a certificare alcuni aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa (C.S.R. - Corporate Social Responsibility).

Adempimenti dell'Appaltatore per mantenimento requisiti offerti:

Per il mantenimento del requisito l'Appaltatore si impegna a:

- mantenere la validità della certificazione per tutta la durata contrattuale;

- fornire annualmente ed in qualsiasi momento, su richiesta del Committente, la documentazione attestante la certificazione in corso di validità, rilasciata da parte di un Organismo indipendente di certificazione accreditato presso il S.A.I. (Social Accountability International);
- comunicare ogni variazione circa la validità della stessa (in caso di scadenza certificazione o revoca ad opera di ente terzo certificatore, durante verifiche periodiche di audit).

La documentazione di cui sopra deve essere sempre accompagnata da autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

K6.2) Previsione nell'organico aziendale della figura del *disability manager*

Elementi dell'offerta:

- Previsione nell'organico aziendale della figura del *disability manager*

Il criterio valuta positivamente nell'organico aziendale della figura del *disability manager* al momento della formulazione dell'offerta e l'assunzione di impegno da parte del concorrente a mantenerlo valido per l'intera durata del Contratto

*

CALCOLO PUNTEGGIO CRITERI TECNICI

I documenti dell'offerta tecnica devono essere elaborati in modo da offrire riscontro chiaro ed inequivocabile ai criteri di valutazione e di assegnazione dei punteggi sopra indicati

Per i criteri/sotto-criteri tecnici di natura qualitativa, identificati in tabella (Tabella 1) con la sigla “QUAL”, per ciascun *sotto-criterio i*, i coefficienti - V(a)i - in questione saranno attribuiti attraverso la media dei coefficienti, variabili tra 0 (zero) ed 1(uno) attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari secondo quanto di seguito specificato.

Ciascun Commissario esprimerà per ogni *sotto-criterio i* un giudizio discrezionale, secondo la seguente griglia:

Elementi con caratteristica di eccellenza	1,00
Elementi completi ed adeguati con caratteristiche particolarmente apprezzabili	0,80
Elementi completi ed adeguati	0,60
Elementi presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,40
Elementi presenti in misura sufficiente	0,20
Mediocre Nessun elemento fornito Elementi non significativi Elementi eccessivamente scarsi	0,00

Per ogni elemento di valutazione, una volta che ciascun commissario ha attribuito il giudizio secondo la griglia di cui sopra, viene calcolata la media dei coefficienti e si procederà a trasformare le suddette medie in coefficienti definitivi, riportando ad 1 (uno) la media più alta e proporzionando a tale media massima le altre medie provvisorie prima calcolate. Sarà a questo proposito utilizzata la seguente formula:

$$V(a)i = (Mi/Mmax)$$

Dove

- **Mi** = media riportata per il Concorrente i-esimo;

- **Mmax** = media massima riportata tra i vari concorrenti

Determinati i coefficienti definitivi, essi saranno moltiplicati per il peso previsto per ciascun sotto-criterio di valutazione, determinando il punteggio di ciascuno dei medesimi.

Il giudizio dei membri della commissione per ogni *criterio i* e/o *sotto-criterio i* è formulato in base all'esame della documentazione tecnica presentata, redatta secondo gli elementi sopra indicati. A tale proposito si specifica che le eventuali carenze contenute nelle documentazioni tecniche che precludano un'appropriata valutazione di un criterio di valutazione determinano l'attribuzione di punteggio zero per lo specifico criterio in valutazione, fatta salva l'applicazione della clausola di sbarramento di seguito prevista.

Per i criteri tecnici di natura quantitativa K4, K5 K6.1 K6.2 identificati in tabella con la sigla "QUANT", per ciascun *criterio i* e *sotto criterio*, i coefficienti - $V(a)_i$ - in questione saranno attribuiti secondo quanto di seguito specificato.

$V(a)_i = 1$ Presenza dell'elemento di valutazione i-esimo in corso di validità

$V(a)_i = 0$ Assenza dell'elemento di valutazione i-esimo e/o non in corso di validità

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, costituendo o costituito e/o di Consorzio si procederà, per ogni criterio e *sotto criterio*, nel seguente modo:

- a valutare con la suddetta metodica ciascuna impresa facente parte del Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ciascuna impresa designata dal Consorzio per l'esecuzione delle prestazioni e il Consorzio stesso solo qualora svolga attività di carattere operativo (anche quando il Consorzio concorre quale componente di un R.T.I. verrà computato nella suddivisione dei punteggi solo qualora svolga attività di carattere operativo);
- a determinare il punteggio assegnato alla compagine dell'Impresa mediante la sommatoria dei punteggi assegnati alle singole imprese facenti parte di detta compagine e suddividendo tale sommatoria per il numero stesso delle imprese (media aritmetica).

*

CALCOLO PUNTEGGIO ELEMENTO ECONOMICO

E1 - PREZZO

E1.1) Ribasso percentuale unico

$$P_i = 30 \times V(a)_i$$

In cui

P_i = punteggio assegnato al concorrente i-esimo in esame

Il coefficiente della prestazione offerta $V(a)_i$ variabile tra 0 (zero) ed 1 (uno) è determinato tramite formula

$$V(a)_i = R_i / R_{max}$$

Dove

R_i = ribasso percentuale del concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso massimo percentuale offerto

*

Il Concorrente esprime il ribasso unico percentuale da applicarsi al seguente elenco Prezzi

Elenco prezzi			
Tipologia rilievo	Prezzo unitario rilievo [€/Km]-[€/n]	Prezzo unitario restituzione ed inserimento GIS [€/Km]-[€/n]	Prezzo totale [€/Km]-[€/n]
<i>Rilievo rete (km) Lotti 1, 2, 3, 4 Pistoia, 5</i>	1.400,00	300,00	1.700,00
<i>Rilievo rete (km) Lotto 4 Prato</i>	800,00	300,00	1.100,00
<i>Rilievo idranti e fontanelli ESISTENTI (n.) nell'area specifica indicata</i>	70,00	3,50	73,50
<i>Rilievo idranti e fontanelli NUOVI (n.) nell'area specifica indicata</i>	140,00	3,50	143,50

Il rilievo Idranti e Fontanelli è incluso nel prezzo a km per le aree dove previsto il rilievo della rete.

Si ricorda che gli oneri della sicurezza non sono soggetti a ribasso.

I punteggi derivanti dalle operazioni aritmetiche previste sono calcolati fino alla terza cifra decimale; arrotondati per difetto se la quarta cifra decimale è compresa tra 0 e 4, e per eccesso se la quarta cifra decimale è compresa tra 5 e 9. Ad esempio: • 12,2411 verrà arrotondato a 12,241; • 12,2468 verrà arrotondato a 12,247.

Clausola di sbarramento: si procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica dei soli concorrenti che hanno ottenuto almeno 42 (quarantadue) punti su 70 (settanta) punti massimi possibili nella valutazione relativa all'offerta tecnica.

Resta fermo quanto stabilito nel disciplinare di gara.

TITOLO III - NORME TECNICHE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 39 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

1. Si rimanda agli allegati A, A1, A2 e A3 che riportano metodologie di rilievo e tipologie di oggetti da rappresentare, con i loro dati caratteristici.

ART. 40 –COLLAUDI

1. Come riportato nell'art.7, verranno eseguiti i collaudi per ogni stato di avanzamento intermedio secondo le seguenti modalità.
2. **Fase 1:** Consegna brogliaccio rilievo topografico, elaborato 3d laser scanner e foto sferica 360. Il Committente:
 - verificherà l'elaborato che attesta la qualità dei dati topografici rilevati;
 - effettuerà il controllo della struttura dei brogliacci in formato dwg consegnati ed il contenuto degli

attributi e della relativa documentazione fotografica. Saranno verificate eventuali anomalie di connessione e/o mancanza di dettaglio e richieste integrazioni successive ad eventuali interventi del committente per garantire la risoluzione di eventuali impedimenti fisici (chiusini asfaltati o bloccati, camerette allagate, problemi di accesso su proprietà private o impedimenti naturali quali vegetazione o irraggiungibilità degli accessi).

In assenza di anche uno solo degli elaborati previsti non si procederà al collaudo.

In seguito verrà effettuato il collaudo del rilievo plano-altimetrico, che potrà essere eseguito da Publiacqua S.p.A. o da personale da essa incaricato e riguarderà il materiale definitivo prodotto al termine della fase del rilievo, su un campione fino a un massimo di 2 (due) km di rete rilevata e 5 (cinque) idranti/fontanelli per Lotto e step di consegna.

Il collaudo verrà eseguito in contraddittorio con l'impresa appaltatrice che provvederà a dare supporto con il proprio personale e mezzi tecnici al tecnico della committente incaricato di eseguire le verifiche in campo. Tale supporto dovrà essere garantito per:

- le fasi relative alla verifica dei dati geometrici dei manufatti ed organi idraulici rilevati;
- le fasi relative alla verifica dei dati topografici.

3. **Fase 2:** Successivamente all'accettazione degli elaborati di cui alla fase 1, il rilevatore dovrà inserire e/o modificare i dati nella piattaforma GIS. Il Committente:

- verificherà che la banca dati sia completa e che le informazioni siano inserite in modo corretto nella piattaforma GIS Publiacqua;
- verificherà, tramite appositi software, il corretto funzionamento idraulico di quanto rilevato.

4. Il collaudo della parte informatica sarà positivo se non si riscontreranno errori.

5. In caso di verifiche avente esito negativo, dovranno essere corretti gli eventuali errori riscontrati entro 10 giorni. Trascorso inutilmente tale termine, Publiacqua S.p.A. avrà la facoltà di non accettare il servizio. In caso di collaudo con esito negativo, verrà richiesto all'Appaltatore l'integrazione o la correzione del rilievo stesso e della relativa documentazione prodotta, nonché il pagamento delle penali. Le tolleranze ammesse in fase di verifica dei rilievi sono le seguenti:

- misura del diametro delle tubazioni rilevabili: ± 0 cm,
- per la posizione, ± 5 cm, fino ad un massimo ammissibile di ± 10 cm
- per la quota altimetrica e le profondità relative, ± 5 cm, fino ad un massimo ammissibile di ± 10 cm

6. I costi di verifica si intendono compresi nei prezzi unitari derivanti dall'aggiudicazione.

ALLEGATI

- a. Allegato A – Disciplinare tecnico
- b. Allegato A1 – CATALOGO_GIS_IDRICO
- c. Allegato A2 – Brogliaccio CAD
- d. Allegato A3 – Aree territoriali

Geom. Lorenzo De Vitis
